

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Io debbo associarmi alla preghiera...

ROSSI TEOFILO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Rossi non insiste nel suo emendamento. Resta la modificazione ch'egli aveva proposta alla seconda parte.

ROSSI TEOFILO. Sto formulandola per iscritto.

PRESIDENTE. Intanto possiamo riprendere quell'articolo 9 che era rimasto sospeso.

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILO. Io avrei formulato così il mio emendamento:

Al termine dell'articolo aggiungere le parole: « Avrà però il diritto di essere riammesso in ruolo, quando, cessando l'incompatibilità, ne faccia domanda, e ciò senza essere nuovamente sottoposto ad esame o ad altre formalità ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Purchè conservi tutti i requisiti!

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Temo che si faccia un pasticcio! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ma se la legge non vieta che sia riammesso, non vedo la ragione perchè debba dirsi che può essere riammesso uno che ha le qualità richieste. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si contenti della mia dichiarazione.

ROSSI TEOFILO. Sarei stato più contento che avesse accettato l'aggiunta.

Voci. È inutile!

PRESIDENTE. Ma è inutile infatti.

ROSSI TEOFILO. Permetta, onorevole Presidente, non è inutile.

PRESIDENTE. Era una semplice osservazione mia personale. Facciano del resto quello che vogliono. Io non c'entro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevole Rossi, prenda atto della mia dichiarazione. Io le posso dire che, nel regolamento, includeremo questa disposizione.

ROSSI TEOFILO. Ma questa non è materia di regolamento.

Voci. Sì, è applicazione della legge.

ROSSI TEOFILO. Allora la posso riti-

rare coll'assicurazione dell'onorevole ministro, che nel regolamento verranno inserite queste parole.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 24).

(È approvato).

#### Art. 25.

La cauzione degli agenti di cambio dovrà essere prestata in danaro ovvero in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo e intestati. Il deposito di titoli al portatore sarà disciplinato dal regolamento.

L'inserizione nel ruolo, con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'articolo 28, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di 15 giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera di commercio ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli affari indicati nell'articolo 27.

La cauzione è vincolata fino a che il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata finchè non siano adempiute le disposizioni stabilite da regolamento, di cui all'articolo 65.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Nel primo comma invece di e intestati, deve dirsi: intestati od al portatore

PRESIDENTE. Con questa modificazione metto a partito l'articolo 25. Chi lo approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 26.

La Deputazione di Borsa può autorizzare gli agenti di cambio a valersi in Borsa dell'opera di non più di un rappresentante che sia provvisto dei requisiti indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 22 e sia munito di procura speciale, depositata presso la Camera di commercio. La sua nomina deve essere approvata dalla Camera stessa, sentiti la Deputazione di Borsa e il sindacato dei mediatori. Egli opera sotto la diretta responsabilità del suo mandante.

(È approvato).